



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2013, proposto da:

Circo Darix Presenta Orfei, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Liberal Srl in Lecce, via Augusto Imperatore 16;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 41983 del 15 luglio 2013 del Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive - Esercizi Pubblici nella parte in cui, facendo espresso riferimento all'Ordinanza Sindacale n.27 del 25/10/2012, informa che lo svolgimento dell'attività circense è subordinato al preliminare deposito di apposita dichiarazione dalla quale risulti che non

è previsto l'uso di animali della stessa Ordinanza Sindacale Reg. Ord. n. 27 del 25/10/2012, nella parte in cui ordina il divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli, giochi, lotterie o altri intrattenimenti pubblici, compresa la mera esposizione alla pubblica vista comunque per trarne lavoro, esemplificatamente in occasione di fiere, mercati, manifestazioni circensi, che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto, e/o vediamo animali vivi quali trofei di una vincita, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l'avv. Valentina Romano in sostituzione dell'avv. Giulio Cerceo, l'avv. Francesco Trane.;

Considerato che:

l'impugnata nota che subordina lo svolgimento dell'attività circense al deposito di apposita dichiarazione dalla quale risulti il non utilizzo di animali, appare ad un sommario esame proprio della fase cautelare, del tutto ingiustificatamente prescrivere un "assoluto divieto" di utilizzazione di animali;

ritenuto che tale divieto risulta contrario ai principi generali e alla ratio della L.n. 337/1968 perché, pur potendo richiedersi specifiche cautele

per il benessere e la dignità degli animali, ne ha inasprito la tutela, omettendo di effettuare un corretto bilanciamento di valori e contrapposti interessi, senza neppure effettuare alcuna distinzione tra i diversi utilizzi delle specie animali;

ritenuto, altresì, come da condivisibile orientamento (ex plurimis, TAR Bologna, II, n. 470/2012), che l'esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali non può mai portare al divieto tout court di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 dicembre 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

Roberto Michele Palmieri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)